



Provincia di Perugia

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

(ai sensi dell'art.1 comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 2021/1891

Deliberazione n. 23 del 20/07/2021

ALLEGATI

- **Relazione Tecnica Istruttoria**
- **Osservazioni Giuseppe Lorenzetti**
- **Osservazioni Regione Umbria Servizio Urbanistica, Riq. Urbana e Politiche Casa, Tut. Paesaggio**

OGGETTO: Osservazioni alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Perugia (PTCP), relativa all'adeguamento normativo delle NTA/PTCP, adottata con deliberazione consiliare n. 32 del 18/12/2020. DETERMINAZIONI ai sensi dell'art. 18, comma 3, ultimo periodo della L.R. n. 1/2015.

BACCHETTA LUCIANO	PRESENTE
BARBARITO JACOPO	PRESENTE
BOCCHINI IVANO	PRESENTE
BORGHESI ERIKA	PRESENTE
CECCARELLI STEFANO	PRESENTE
EMILI GINO	PRESENTE
GAREGGIA FABRIZIO	ASSENTE
GUBBIOTTI PIERPAOLO	ASSENTE
LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA	PRESENTE

MASCIOLINI FEDERICO	ASSENTE
MICHELINI LETIZIA	PRESENTE
PASQUALI SANDRO	PRESENTE
RIGUCCI MARCELLO	PRESENTE

Assiste il ViceSegretario generale: **DANILO MONTAGANO**

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.

VISTO in particolare l'art. 73 c. I (Semplificazioni in materia di organi collegiali), che prevede quanto segue:

1. "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e previamente fissati dal presidente del consiglio, ove sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente".

DATO ATTO che con decreto del Presidente n. 13/2020. sono state adottate "Linee guida" per la gestione delle riunioni in modalità a distanza, videoconferenza, nel rispetto delle norme soprarichiamate;

Atteso che la seduta consiliare del 20 luglio 2021 si è svolta presso la sala consiliare della Provincia di Perugia, alla presenza del Presidente Luciano Bacchetta e del ViceSegretario Generale, in collegamento in videoconferenza con alcuni consiglieri provinciali;

VISTI:

- l'art. 20, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale, tra l'altro, nel definire i compiti di programmazione della Provincia in materia di area vasta, dispone, in particolare al comma 2, che tale Ente, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone e adotta il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il quale determina gli indirizzi generali di assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio provinciale le linee di azione della programmazione regionale;
- il D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale", recante i principi e le prescrizioni disciplinanti il diritto ambientale;

- la Legge n. 56 del 07/04/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, che all’art. 1, comma 85, ha ridefinito i compiti delle province quali enti con funzioni di area vasta e, fra le funzioni fondamentali, ha individuato alla lett. a), la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e valorizzazione dell’ambiente per gli aspetti di competenza
- la L.R. n. 1 del 21/01/2015 e s.m.i. “Testo Unico del governo del territorio e materie correlate”, la quale dedica il capo III, alla pianificazione di area vasta per definire finalità e azioni del PTCP, individuarne i contenuti, disciplinarne le modalità approvazione, efficacia, durata e varianti, che trovano le loro premesse nell’art. 4, che, fra gli altri strumenti della pianificazione e programmazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, alla lettera c) del comma 3, qualifica il PTCP quale strumento della pianificazione territoriale e urbanistica tra più comuni e di area vasta, di dimensione strategica, programmatica e regolativa;
- la L.R. n. 10/2015 “Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative.” che all’art. 4, comma 1, stabilisce che le nuove province esercitano le funzioni di cui alla Legge n. 56/2014;

VISTO, in particolare, l’art. 18 della L.R. n. 1/2015;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 16 del 28/07/2020, con la quale è stato approvato il Documento Programmatico, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L.R. n. 1/2015, contenente gli indirizzi per la predisposizione della variante al PTCP della Provincia di Perugia, relativa all’adeguamento normativo delle NTA/PTCP;

n. 32 del 18/12/2020, con la quale, esaminate le valutazioni e proposte presentate al Documento programmatico, è stata adottata la variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Perugia (PTCP), ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 3, della L.R. n. 1/2015, relativa all’adeguamento normativo delle NTA/PTCP, costituita dalla Relazione di accompagnamento delle NTA/PTCP e dalle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP;

DATO ATTO CHE:

- la variante in questione, è stata depositata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18, comma 3 della L.R. n. 1/2015, presso l’Ufficio Territorio e Pianificazione della Provincia di Perugia, per 45 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi – n. 5 del 19/01/2020, al fine di consentire a chiunque la presa visione e la presentazione di eventuali osservazioni ;

- l’Avviso di avvenuto deposito è stato altresì pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia di Perugia nonché, unitamente agli atti e documenti che compongono la variante, è stato pubblicato rispettivamente nel sito web istituzionale della Provincia di Perugia e della Regione Umbria, nelle apposite sezioni denominate “Amministrazione Trasparente”;

- con lettera del Dirigente del Servizio Progettazione Viaria, Pianificazione, Espropri, Demanio, pec prot.n. 330/2021, dello stesso Avviso di deposito è stata data inoltre idonea pubblicità mediante invio alla Regione dell’Umbria, alla Provincia di Terni, a tutti i Comuni della Provincia di Perugia, alle Regioni, Province e Comuni limitrofi oltre che ad altri soggetti interessati all’esercizio delle funzioni di pianificazione, al fine di attuare la più ampia partecipazione;

- la procedura di deposito e pubblicazione relativa all’adozione della variante è avvenuta conformemente a quanto disposto dall’art. 18, comma 3 della L.R. n. 1/2015;

PRESO ATTO che durante il periodo di deposito e precisamente entro il 05/03/2021, sono pervenute le seguenti osservazioni, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- sig. Giuseppe Lorenzetti - pec prot. n. 4984/2021;

- Regione Umbria – Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio - pec prot.n. 6686/2021;

CHE altresì fuori del suddetto termine non sono pervenute altre osservazioni;

CONSIDERATO che questo Ente, ai sensi dell'art. 18, comma 3, ultimo periodo, della L.R. n. 1/2015, adotta determinazioni sulle osservazioni presentate;

VISTA la relazione tecnica istruttoria, redatta in data 05/07/2021 dal Responsabile dell'Ufficio Territorio e Pianificazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativa all'esame e alla risposta alle osservazioni presentate dal sig. Giuseppe Lorenzetti (prot.n. 4984/2021) e dalla Regione dell'Umbria - Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio (prot.n. 6686/2021), con la quale si propone di non accoglierle, per le motivazioni in essa specificate nelle Tabelle A e B della relazione medesima, che di seguito si riportano:

TABELLA A

Osservazioni Sig. Lorenzetti	Considerazioni	Conclusioni
1) In vari articoli è presente il riferimento alle zone omogenee come definite dal D.I.M. 2/04/1968, n. 1444 [cfr. infra multis art. 35, co. 1, lett. c) e d) - art. 37, co. 10 - art. 38, comma 5, punto 2) e comma 6, punti 3) e 5)]. Giova rammentare che l'art. 243 della l. r. 1/2015, ai commi 1 e 3, stabilisce con chiarezza che la disciplina "...relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui alle norme regolamentari Titolo I, Capo I, Sezione V e al Titolo II, Capo I, Sezioni II, III e IV, sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444...". Appare quindi poco coerente che un atto di rilevanza generale come il PTCP, non tenga conto della ridetta disposizione. Accade però che vi siano vari strumenti urbanistici generali e non tutti sono adeguati alla disposizione regolamentare richiamata. Si osserva quindi circa l'opportunità di inserire nell'articolato normativo una disposizione chiarificatrice, anche con l'inserimento di "Definizioni" nel quale precisare la corrispondenza dei riferimenti alle zone omogenee (disapplicate in Umbria) con le "Situazioni insediative" (art. 89 seguenti R. r. 2/2015). Si ritiene che in tale modo le disposizioni date con le NTA del PTCP troveranno applicazione indipendentemente da come i vari strumenti urbanistici generali hanno individuato gli azzonamenti o gli Insediamenti.	Si evidenzia che il riferimento al D.M. 1444/1968 è stato effettuato, per non creare incoerenze che in alcuni casi sarebbero state inevitabili tra cartografia del PTCP e norme, nonché in alcuni casi, anche se rari, tra cartografia del PTCP e cartografia dei Piani comunali.	Si propone di non accogliere.
2) In vari articoli si rinviene un generico riferimento al "P.R.G.", senza altra specificazione. Come è noto nella Provincia sono vigenti strumenti urbanistici generali ante l. r. 31/1997 e anche Programmi di Fabbricazione (come in questo Comune). Nella l. r. 1/2015, all'articolo 264, co. 6, viene precisato che alcune disposizioni, ancorché espressamente riferite al P.R.G./PO o al P.R.G./PS "si applicano a tutti gli strumenti urbanistici". Al fine di evitare l'insorgere di dubbi nell'applicazione o di presumere la possibile esclusione dal campo di applicazione del PTCP sarebbe opportuno - sempre con il sistema delle "Definizioni" - precisare che con il termine "P.R.G." si intende fare riferimento a tutti gli strumenti urbanistici generali. In alternativa si	Per quanto riguarda il riferimento letterale al "PRG-Piano regolatore generale" senza rinvii ai Programmi di fabbricazione si rileva che per equivalenza dettata dalle stesse norme quanto riferito al Piano comunale deve intendersi esteso a qualunque livello di pianificazione sia giunto ogni Comune.	Si propone di non accogliere.

<p>potrebbe sostituire, nel testo, il termine "P.R.G." con "strumento urbanistico generale", ma forse si avrebbe una ridondanza eccessiva.</p>		
<p>3) L'art. 7, al comma 3, richiamando l'art. 19 della l. r. 1/2015, pone un di-vieto di rilasciare titoli abilitativi o di approvare piani attuativi in contrasto con il PTCP. Non appare chiaro se si intenda imporre un nuovo, ulteriore adeguamento alle previsioni del PTCP, previsioni che peraltro in questa fase attengono solo aspetti normativi, i quali sono comunque - ove specificato - prevalenti. Nella Provincia tutti gli strumenti urbanistici generali, o quasi tutti, sono stati adeguati al PTCP - ovviamente a quel momento vigente - e si osserva la necessità di chiarire che detto adeguamento - o meglio divieti imposti nelle more dell'adeguamento - sono riferiti agli strumenti urbanistici ancora da adeguare. Ciò no preclude l'applicabilità delle norme individuate come cogenti oppure prevalenti con la variante normativa in itinere.</p>	<p>Per quanto concerne invece la disposizione di cui all'art. 7 c. 3 circa il divieto "di rilasciare titoli abilitativi o di approvare Piani attuativi in contrasto con il PTCP" si rileva che il contenuto della norma ricalca quanto già previsto dalla Legge regionale 1/2015, richiamata anche nella stessa osservazione, e che pertanto deve essere intesa nel senso di adeguare, nelle future varianti, gli strumenti urbanistici al PTCP nel rispetto della Pianificazione sovra ordinata, considerando cogenti ed immediatamente prevalenti le norme munite di tale efficacia, come già lo erano prima.</p>	<p>Si propone di non accogliere.</p>
<p>4) Nell'articolo 37, comma 4, terzo capoverso, si dispone che i Comuni devono attivarsi per una "...azione su detti beni indipendentemente da provvedimenti pregressi di vincolo, dovendo provvedere alla individuazione nel loro territorio di immobili di valore identitario...". Tale disposizione - correlata a quanto stabilito nel successivo comma 5 - inserita nell'articolo che tratta di immobili assoggettati a vincolo paesaggistico, induce a ritenere possibile l'apposizione di vincoli paesaggistici attraverso il P.R.G., senza cioè seguire il procedimento stabilito dal D. lgs. 42/2004, conformando così un regime vincolistico non coerente con la legislazione e, per certi aspetti, illegittimo, sostanziando, per di più, un aggravio dei procedimenti il che, nella materia, è espressamente precluso dall'art. 2, co. , l. r. 1/2015. Considerato che i Comuni sono tenuti all'individuazione dei beni da tutelare nel territorio agricolo (art. 89, co. 4, l. r. 1/2015), che ulteriori tutele derivano dalla cartografia dell'ex PUT (art. 96, l. r. 1/2015) e che disposizioni cogenti saranno stabilite dal PPR, la disposizione qui richiamata dovrebbe essere riformulata per evitare una applicazione non corretta in sede comunale ed un indebito aggravio dei procedimenti. Sarebbe forse opportuno stabilire espressamente l'inammissibilità di introdurre tale vincolistica con il P.R.G. .</p>	<p>Riguardo al rilievo sollevato nelle osservazioni al punto 4 si evidenzia che il senso della disposizione era quello di investire i Comuni di una funzione di valorizzazione dei Beni culturali, ad essi riconosciuta per legge, secondo un approccio di condivisione e cogestione dei vincoli.</p>	<p>Si propone di non accogliere.</p>
<p>5) Nell'art. 37, commi 8, 9 e 10, vengono stabiliti alcuni divieti che potrebbero risultare in contrasto con le liberalizzazioni introdotte dal DPR 31/2017. Si verrebbe a creare una discordanza tra due disposizioni riferite alla tutela paesaggistica una delle quali, per di più, di rango superiore. Discordanza che porterà a difficoltà attuative delle regole proposte con la variante normativa. Si osserva quindi l'opportunità di inserire un espresso riferimento al richiamato DPR, al fine di farne salve le disposizioni. Stessa osservazione si avanza con riferimento al disposto del punto 6, lett. a), comma 6, art. 38.</p>	<p>Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo</p>	<p>Si propone di non accogliere.</p>
<p>6) Come si può constatare nel precedente punto, l'attuale suddivisione dell'articolo normativo, rende complessa l'individuazione di una specifica disposizione e sarebbe quindi opportuno</p>	<p>Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state</p>	

valutare la possibilità di una diversa e più agevole numerazione.	modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo.	Si propone di non accogliere.
7) L'articolo 37, co. 10, reca disposizioni per i Comuni con almeno 80% del territorio vincolato; si pongono limitazioni alla nuova edificazione, sostanziando però un evidente contrasto con quanto consentito dal R. r. 2/2015 in materia di "Opere pertinenti". Sarebbe opportuno precisare che nel novero di nuovi edifici non sono comprese le opere pertinenti oppure consentirne espressamente la realizzazione.	Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo.	Si propone di non accogliere.
8) Nell'articolo sopra richiamato, nella parte riferita ai territori vincolati in misura inferiore all'80% vengono consentiti, nel territorio agricolo (si ribadisce l'opportunità di utilizzare le definizioni regolamentari regionali) solamente gli interventi di recupero negli ambiti sottoposti a tutela. Si rileva come tale disposizione sia in contrasto con quanto stabilito dall'art. 89, co. 3, l. r. 1/2015 che attribuisce esclusivamente ai Comuni la potestà di porre in essere limitazioni quale quella in argomento. La disposizione dovrebbe quindi essere stralciata oppure trasformata in raccomandazione rivolta ai Comuni per l'applicazione in sede di pianificazione. Ciò trova peraltro conferma nell'ultimo capoverso del comma 10, stesso articolo, il che ingenera ulteriori difficoltà applicative.	Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo.	Si propone di non accogliere.
9) Ancora nell'art. 37, nel comma 10, il penultimo capoverso contiene regole per i Comuni il cui territorio è sottoposto a tutela "...per una percentuale non inferiore all'80%...". Tale fattispecie è trattata in un paragrafo specifico e appare poco opportuna l'attuale collocazione, salvo che le limitazioni ivi contenute siano riferite a tutti i territori vincolati; in tale caso si suggerisce, ai fini di una più agevole lettura, di titolare uno specifico paragrafo.	Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo.	Si propone di non accogliere.

TABELLA B

Osservazioni Regione	Considerazioni	Conclusioni
Osservazioni presentate dalla Regione Umbria - Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio - pec prot.n. 6686/2021.	Sulla base di quanto esposto nelle considerazioni, la richiesta di rivalutazione e modifica dell'adeguamento delle Norme, come è stata avanzata dalla Regione Umbria "Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio" non può essere accolta nel senso di una modifica dell'articolato delle NTA, evidenziando però che quanto osservato dalla stesa Regione sulla scelta del binario procedimentale è stato invece accolto dalla Provincia che ha seguito l'iter di cui all'art. 18 della L.R 1/2015.	Si propone di non accogliere.

	Considerazioni analoghe possono essere svolte sul parere dato dalla Regione in sede di valutazione di assoggettabilità a VAS ove ha formulato osservazioni sulle fasce di rispetto dai corpi fluviali, anche queste prontamente accolte al fine di assicurare adeguatezza nella tutela .	
--	--	--

VISTA la proposta di Delibera del Presidente prot.n. 2021/1777, con la quale ha ritenuto di fare propria e approvare la relazione tecnica istruttoria sopra richiamata, relativa all'esame e alla risposta alle osservazioni presentate dal sig. Giuseppe Lorenzetti (prot.n. 4984/2021) e dalla Regione dell'Umbria - Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio (prot.n. 6686/2021), per le motivazioni e con l'esito sopra specificato nelle Tabelle A e B della citata relazione, e di proporne l'approvazione al Consiglio Provinciale;

ATTESO che la Provincia, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L.R. n. 1/2015, trasmette alla Regione il PTCP adottato e le determinazioni di cui al comma 3, dell'art. 18 della L.R. n. 1/201, per i successivi adempimenti di competenza;

DATO ATTO che la variante al PTCP di che trattasi, dopo lo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 4,5,6 della L.R. n. 1/2015, sarà definitivamente approvata dal Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della citata legge regionale.

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il TU delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e s.m.i";

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione territoriale Ambiente e Patrimonio, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

SENTITO il ViceSegretario Generale in ordine alla conformità dell'atto alle disposizioni normative vigenti;

RICORDATO che la pratica è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 13/07/2021 e che la stessa, nel merito ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti;

CONSIDERATO di procedere con la discussione e votazione unica sull'intero atto, ovvero sulla proposta tecnica risultante dalle suddette Tabelle A e B;

TABELLA A

Osservazioni Sig. Lorenzetti	Considerazioni	Votazione
------------------------------	----------------	-----------

<p>1) In vari articoli è presente il riferimento alle zone omogenee come definite dal D.I.M. 2/04/1968, n. 1444 [cfr. infra multis art. 35, co. 1, lett. c) e d) - art. 37, co. 10 - art. 38, comma 5, punto 2) e comma 6, punti 3) e 5)]. Giova rammentare che l'art. 243 della l. r. 1/2015, ai commi 1 e 3, stabilisce con chiarezza che la disciplina "...relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui alle norme regolamentari Titolo I, Capo I, Sezione V e al Titolo II, Capo I, Sezioni II, III e IV, sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444...". Appare quindi poco coerente che un atto di rilevanza generale come il PTCP, non tenga conto della ridetta disposizione. Accade però che vi siano vari strumenti urbanistici generali e non tutti sono adeguati alla disposizione regolamentare richiamata. Si osserva quindi circa l'opportunità di inserire nell'articolato normativo una disposizione chiarificatrice, anche con l'inserimento di "Definizioni" nel quale precisare la corrispondenza dei riferimenti alle zone omogenee (disapplicate in Umbria) con le "Situazioni insediative" (art. 89 seguenti R. r. 2/2015). Si ritiene che in tale modo le disposizioni date con le NTA del PTCP troveranno applicazione indipendentemente da come i vari strumenti urbanistici generali hanno individuato gli azzonamenti o gli Insediamenti.</p>	<p>e</p> <p>Si evidenzia che il riferimento al D.M. 1444/1968 è stato effettuato, per non creare incoerenze che in alcuni casi sarebbero state inevitabili tra cartografia del PTCP e norme, nonché in alcuni casi, anche se rari, tra cartografia del PTCP e cartografia dei Piani comunali.</p>	<p>Votanti n.</p> <p>Favorevoli: n. ____</p> <p>Contrari: n. ____</p> <p>Astenuti: n. ____</p> <p>NON ACCOLTA</p>
<p>2) In vari articoli si rinviene un generico riferimento al "P.R.G.", senza altra specificazione. Come è noto nella Provincia sono vigenti strumenti urbanistici generali ante l. r. 31/1997 e anche Programmi di Fabbricazione (come in questo Comune). Nella l. r. 1/2015, all'articolo 264, co. 6, viene precisato che alcune disposizioni, ancorché espressamente riferite al P.R.G./PO o al P.R.G./PS "si applicano a tutti gli strumenti urbanistici.". Al fine di evitare l'insorgere di dubbi nell'applicazione o di presumere la possibile esclusione dal campo di applicazione del PTCP sarebbe opportuno - sempre con il sistema delle "Definizioni" - precisare che con il termine "P.R.G." si intende fare riferimento a tutti gli strumenti urbanistici generali. In alternativa si potrebbe sostituire, nel testo, il termine "P.R.G." con "strumento urbanistico generale", ma forse si avrebbe una ridondanza eccessiva.</p>	<p>Per quanto riguarda il riferimento letterale al "PRG-Piano regolatore generale" senza rinvii ai Programmi di fabbricazione si rileva che per equivalenza dettata dalle stesse norme quanto riferito al Piano comunale deve intendersi esteso qualunque livello di pianificazione sia giunto ogni Comune.</p>	<p>Votanti n.</p> <p>Favorevoli: n. ____</p> <p>Contrari: n. ____</p> <p>Astenuti: n. ____</p> <p>NON ACCOLTA</p>
<p>3) L'art. 7, al comma 3, richiamando l'art. 19 della l. r. 1/2015, pone un divieto di rilasciare titoli abilitativi o di approvare piani attuativi in contrasto con il PTCP. Non appare chiaro se si intenda imporre un nuovo, ulteriore adeguamento alle previsioni del PTCP, previsioni che peraltro in questa fase attengono solo aspetti normativi, i quali sono comunque - ove specificato - prevalenti. Nella Provincia tutti gli strumenti urbanistici generali, o quasi tutti, sono stati adeguati al PTCP - ovviamente a quel momento vigente - e si osserva la necessità di chiarire che detto adeguamento - o meglio divieti imposti nelle more dell'adeguamento - sono riferiti agli strumenti urbanistici ancora da adeguare. Ciò non preclude l'applicabilità delle norme individuate come cogenti oppure prevalenti con la variante normativa in itinere.</p>	<p>Per quanto concerne invece la disposizione di cui all'art. 7 c. 3 circa il divieto "di rilasciare titoli abilitativi o di approvare Piani attuativi in contrasto con il PTCP" si rileva che il contenuto della norma ricalca quanto già previsto dalla Legge regionale 1/2015, richiamata anche nella stessa osservazione, e che pertanto deve essere intesa nel senso di adeguare, nelle future varianti, gli strumenti urbanistici al PTCP nel rispetto della Pianificazione sovraordinata, considerando cogenti ed immediatamente prevalenti le norme munite di tale efficacia, come già lo erano prima.</p>	<p>Votanti n.</p> <p>Favorevoli: n. ____</p> <p>Contrari: n. ____</p> <p>Astenuti: n. ____</p> <p>NON ACCOLTA</p>
<p>4) Nell'articolo 37, comma 4, terzo capoverso, si dispone che i Comuni devono attivarsi per una "...azione su detti beni indipendentemente da provvedimenti pregressi di vincolo, dovendo provvedere alla individuazione nel loro territorio di immobili di valore identitario...". Tale disposizione - correlata a quanto stabilito nel successivo comma 5 - inserita nell'articolo che tratta di immobili assoggettati a vincolo paesaggistico, induce a ritenere possibile l'apposizione di vincoli paesaggistici attraverso il P.R.G., senza cioè seguire il procedimento stabilito dal D. lgs. 42/2004, conformando così un regime vincolistico non coerente con la legislazione e, per certi aspetti,</p>	<p>ei</p> <p>Riguardo al rilievo sollevato nelle osservazioni al punto 4 si evidenzia che il senso della disposizione era</p>	<p>Votanti n.</p> <p>Favorevoli: n. ____</p> <p>Contrari: n. ____</p> <p>Astenuti: n. ____</p>

<p>illegittimo, sostanziando, per di più, un aggravio dei procedimenti il che, nella materia, è espressamente precluso dall'art. 2, co. , l. r. 1/2015. Considerato che i Comuni sono tenuti all'individuazione dei beni da tutelare nel territorio agricolo (art. 89, co. 4, l. r. 1/2015), che ulteriori tutele derivano dalla cartografia dell'ex PUT (art. 96, l. r. 1/2015) e che disposizioni cogenti saranno stabilite dal PPR, la disposizione qui richiamata dovrebbe essere riformulata per evitare una applicazione non corretta in sede comunale ed un indebito aggravio dei procedimenti. Sarebbe forse opportuno stabilire espressamente l'inammissibilità di introdurre tale vincolistica con il P.R.G. .</p>	<p>quello di investire i Comuni di una funzione di valorizzazione dei Beni culturali, ad essi riconosciuta per legge, secondo un approccio di condivisione e cogestione dei vincoli.</p>	<p>NON ACCOLTA</p>
<p>5) Nell'art. 37, commi 8, 9 e 10, vengono stabiliti alcuni divieti che potrebbero risultare in contrasto con le liberalizzazioni introdotte dal DPR 31/2017. Si verrebbe a creare una discordanza tra due disposizioni riferite alla tutela paesaggistica una delle quali, per di più, di rango superiore. Discordanza che porterà a difficoltà attuative delle regole proposte con la variante normativa. Si osserva quindi l'opportunità di inserire un espresso riferimento al richiamato DPR, al fine di farne salve le disposizioni. Stessa osservazione si avanza con riferimento al disposto del punto 6, lett. a), comma 6, art. 38.</p>	<p>Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo</p>	<p>Votanti n. Favorevoli: n. ____ Contrari: n. ____ Astenuti: n. ____</p> <p>NON ACCOLTA</p>
<p>6) Come si può constatare nel precedente punto, l'attuale suddivisione dell'articolato normativo, rende complessa l'individuazione di una specifica disposizione e sarebbe quindi opportuno valutare la possibilità di una diversa e più agevole numerazione.</p>	<p>Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo.</p>	<p>Votanti n. Favorevoli: n. ____ Contrari: n. ____ Astenuti: n. ____</p> <p>NON ACCOLTA</p>
<p>7) L'articolo 37, co. 10, reca disposizioni per i Comuni con almeno 80% del territorio vincolato; si pongono limitazioni alla nuova edificazione, sostanziando però un evidente contrasto con quanto consentito dal R. r. 2/2015 in materia di "Opere pertinenziali". Sarebbe opportuno precisare che nel novero di nuovi edifici non sono comprese le opere pertinenziali oppure consentirne espressamente la realizzazione.</p>	<p>Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo.</p>	<p>Votanti n. Favorevoli: n. ____ Contrari: n. ____ Astenuti: n. ____</p> <p>NON ACCOLTA</p>
<p>8) Nell'articolo sopra richiamato, nella parte riferita ai territori vincolati in misura inferiore all'80% vengono consentiti, nel territorio agricolo (si ribadisce l'opportunità di utilizzare le definizioni regolamentari regionali) solamente gli interventi di recupero negli ambiti sottoposti a tutela. Si rileva come tale disposizione sia in contrasto con quanto stabilito dall'art. 89, co. 3, l. r. 1/2015 che attribuisce esclusivamente ai Comuni la potestà di porre essere limitazioni quale quella in argomento. La disposizione dovrebbe quindi essere stralciata oppure trasformata in raccomandazione rivolta ai Comuni per l'applicazione in sede di pianificazione. Ciò trova peraltro conferma nell'ultimo capoverso del comma 10, stesso articolo, il che ingenera ulteriori difficoltà applicative.</p>	<p>Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo.</p>	<p>Votanti n. Favorevoli: n. ____ Contrari: n. ____ Astenuti: n. ____</p> <p>NON ACCOLTA</p>

<p>9) Ancora nell'art. 37, nel comma 10, il penultimo capoverso contiene regole per i Comuni il cui territorio è sottoposto a tutela "...per una percentuale non inferiore all'80%...". Tale fattispecie è trattata in un paragrafo specifico e appare poco opportuna l'attuale collocazione, salvo che le limitazioni ivi contenute siano riferite a tutti i territori vincolati; in tale caso si suggerisce, ai fini di una più agevole lettura, di titolare uno specifico paragrafo.</p>	<p>Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo.</p>	<p>Votanti n. Favorevoli: n. ____ Contrari: n. ____ Astenuti: n. ____</p> <p>NON ACCOLTA</p>
---	--	---

TABELLA B

Osservazioni Regione	Considerazioni	Votazioni
<p>Osservazioni presentate dalla Regione Umbria - Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio - pec prot.n. 6686/2021.</p>	<p>Sulla base di quanto esposto nelle considerazioni, la richiesta di rivalutazione e modifica dell'adeguamento delle Norme, come è stata avanzata dalla Regione Umbria "Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio" non può essere accolta nel senso di una modifica dell'articolato delle NTA, evidenziando però che quanto osservato dalla stesa Regione sulla scelta del binario procedimentale è stato invece accolto dalla Provincia che ha seguito l'iter di cui all'art. 18 della L.R 1/2015.</p> <p>Considerazioni analoghe possono essere svolte sul parere dato dalla Regione in sede di valutazione di assoggettabilità a VAS ove ha formulato osservazioni sulle fasce di rispetto dai corpi fluviali, anche queste prontamente accolte al fine di assicurare adeguatezza nella tutela.</p>	<p>Votanti n. Favorevoli: n. ____ Contrari: n. ____ Astenuti: n. ____</p> <p>NON ACCOLTA</p>

Il Presidente pone in votazione la risposta alle osservazioni presentate dal sig. Giuseppe Lorenzetti - prot. n. 4984/2021, formulate in 9 punti, e dalla Regione dell'Umbria - Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio (prot.n. 6686/2021), come da proposta tecnica risultante dalle suddette Tabelle A e B, con il seguente risultato:

n. 6 voti favorevoli (Bacchetta, Borghesi, Ceccarelli, Emili, Michelini, Pasquali), n. 4 astenuti (Barbarito, Bocchini, Lignani Marchesani, Rigucci), espressi su n. 10 consiglieri presenti e n. 10 votanti;

VISTO l'esito delle votazioni sopra riportate;

Per tutte le considerazioni sopra riportate;

DELIBERA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- 2) Di prendere atto che nel periodo previsto dall'art. 18, comma 3, ultimo periodo, della L.R. n. 1/2015 e precisamente entro il 05/03/2021, sono pervenute le seguenti osservazioni, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - sig. Giuseppe Lorenzetti - pec prot. n. 4984/2021;
 - Regione Umbria – Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio - pec prot.n. 6686/2021;
- 3) Di prendere atto che fuori del suddetto termine non sono pervenute altre osservazioni;
- 4) Di prendere atto della relazione tecnica istruttoria redatta in data 05/07/2021 dal Responsabile dell'Ufficio Territorio e Pianificazione, in premessa richiamata, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativa all'esame e alla risposta alle osservazioni presentate dal sig. Giuseppe Lorenzetti (prot.n. 4984/2021) e dalla Regione dell'Umbria - Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio (prot.n. 6686/2021);
- 5) Di non accogliere, le osservazioni presentate dal sig. Giuseppe Lorenzetti (prot.n. 4984/2021), formulate in 9 punti, e dalla Regione dell'Umbria - Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio (prot.n. 6686/2021), per le motivazioni e come indicato nelle Tabelle A e B di seguito riportate:

TABELLA A

Osservazioni Sig. Lorenzetti	Considerazioni	ESITO
1) In vari articoli è presente il riferimento alle zone omogenee come definite dal D.I.M. 2/04/1968, n. 1444 [cfr. infra multis art. 35, co. 1, lett. c) e d) - art. 37, co. 10 - art. 38, comma 5, punto 2) e comma 6, punti 3) e 5)]. Giova rammentare che l'art. 243 della l. r. 1/2015, ai commi 1 e 3, stabilisce con chiarezza che la disciplina "...relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui alle norme regolamentari Titolo I, Capo I, Sezione V e al Titolo II, Capo I, Sezioni II, III e IV, sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444...". Appare quindi poco coerente che un atto di rilevanza generale come il PTCP, non tenga conto della ridetta disposizione. Accade però che vi siano vari strumenti urbanistici generali e non tutti sono adeguati alla disposizione regolamentare richiamata. Si osserva quindi circa l'opportunità di inserire nell'articolato normativo una disposizione chiarificatrice, anche con l'inserimento di "Definizioni" nel quale precisare la corrispondenza dei riferimenti alle zone omogenee (disapplicate in Umbria) con le "Situazioni insediative" (art. 89 e seguenti R. r. 2/2015). Si ritiene che in tale modo le disposizioni date con le NTA del PTCP troveranno applicazione indipendentemente da come i vari strumenti urbanistici generali hanno individuato gli azzonamenti o gli Insediamenti.	2) e 3) e 4) e 5) e 6) e 7) e 8) e 9) e 10) e 11) e 12) e 13) e 14) e 15) e 16) e 17) e 18) e 19) e 20) e 21) e 22) e 23) e 24) e 25) e 26) e 27) e 28) e 29) e 30) e 31) e 32) e 33) e 34) e 35) e 36) e 37) e 38) e 39) e 40) e 41) e 42) e 43) e 44) e 45) e 46) e 47) e 48) e 49) e 50) e 51) e 52) e 53) e 54) e 55) e 56) e 57) e 58) e 59) e 60) e 61) e 62) e 63) e 64) e 65) e 66) e 67) e 68) e 69) e 70) e 71) e 72) e 73) e 74) e 75) e 76) e 77) e 78) e 79) e 80) e 81) e 82) e 83) e 84) e 85) e 86) e 87) e 88) e 89) e 90) e 91) e 92) e 93) e 94) e 95) e 96) e 97) e 98) e 99) e 100) e	NON ACCOLTA

<p>2) In vari articoli si rinviene un generico riferimento al "P.R.G.", senza altra specificazione. Come è noto nella Provincia sono vigenti strumenti urbanistici generali ante l. r. 31/1997 e anche Programmi di Fabbricazione (come in questo Comune). Nella l. r. 1/2015, all'articolo 264, co. 6, viene precisato che alcune disposizioni, ancorché espressamente riferite al P.R.G./PO o al P.R.G./PS "si applicano a tutti gli strumenti urbanistici.". Al fine di evitare l'insorgere di dubbi nell'applicazione o di presumere la possibile esclusione dal campo di applicazione del PTCP sarebbe opportuno - sempre con il sistema delle "Definizioni" - precisare che con il termine "P.R.G." si intende fare riferimento a tutti gli strumenti urbanistici generali. In alternativa si potrebbe sostituire, nel testo, il termine "P.R.G." con "strumento urbanistico generale", ma forse si avrebbe una ridondanza eccessiva.</p>	<p>Per quanto riguarda il riferimento letterale al "PRG-Piano regolatore generale" senza rinvii ai Programmi di fabbricazione si rileva che per equivalenza dettata dalle stesse norme quanto riferito al Piano comunale deve intendersi esteso a qualunque livello di pianificazione sia giunto ogni Comune.</p>	<p>NON ACCOLTA</p>
<p>3) L'art. 7, al comma 3, richiamando l'art. 19 della l. r. 1/2015, pone un divieto di rilasciare titoli abilitativi o di approvare piani attuativi in contrasto con il PTCP. Non appare chiaro se si intenda imporre un nuovo, ulteriore adeguamento alle previsioni del PTCP, previsioni che peraltro in questa fase attengono solo aspetti normativi, i quali sono comunque - ove specificato - prevalenti. Nella Provincia tutti gli strumenti urbanistici generali, o quasi tutti, sono stati adeguati al PTCP - ovviamente a quel momento vigente - e si osserva la necessità di chiarire che detto adeguamento - o meglio divieti imposti nelle more dell'adeguamento - sono riferiti agli strumenti urbanistici ancora da adeguare. Ciò non preclude l'applicabilità delle norme individuate come cogenti oppure prevalenti con la variante normativa in itinere.</p>	<p>Per quanto concerne invece la disposizione di cui all'art. 7 c. 3 circa il divieto "di rilasciare titoli abilitativi o di approvare Piani attuativi in contrasto con il PTCP" si rileva che il contenuto della norma ricalca quanto già previsto dalla Legge regionale 1/2015, richiamata anche nella stessa osservazione, e che pertanto deve essere intesa nel senso di adeguare, nelle future varianti, gli strumenti urbanistici al PTCP nel rispetto della Pianificazione sovraordinata, considerando cogenti ed immediatamente prevalenti le norme munite di tale efficacia, come già lo erano prima.</p>	<p>NON ACCOLTA</p>
<p>4) Nell'articolo 37, comma 4, terzo capoverso, si dispone che i Comuni devono attivarsi per una "...azione su detti beni indipendentemente da provvedimenti pregressi di vincolo, dovendo provvedere alla individuazione nel loro territorio di immobili di valore identitario...". Tale disposizione - correlata a quanto stabilito nel successivo comma 5 - inserita nell'articolo che tratta di immobili assoggettati a vincolo paesaggistico, induce a ritenere possibile l'apposizione di vincoli paesaggistici attraverso il P.R.G., senza cioè seguire il procedimento stabilito dal D. lgs. 42/2004, conformando così un regime vincolistico non coerente con la legislazione e, per certi aspetti, illegittimo, sostanziando, per di più, un aggravio dei procedimenti il che, nella materia, è espressamente precluso dall'art. 2, co. 1, l. r. 1/2015. Considerato che i Comuni sono tenuti all'individuazione dei beni da tutelare nel territorio agricolo (art. 89, co. 4, l. r. 1/2015), che ulteriori tutele derivano dalla cartografia dell'ex PUT (art. 96, l. r. 1/2015) e che disposizioni cogenti saranno stabilite dal PPR, la disposizione qui richiamata dovrebbe essere riformulata per evitare una applicazione non corretta in sede comunale ed un indebito aggravio dei procedimenti. Sarebbe forse opportuno stabilire espressamente l'inammissibilità di introdurre tale vincolistica con il P.R.G. .</p>	<p>Riguardo al rilievo sollevato nelle osservazioni al punto 4 si evidenzia che il senso della disposizione era quello di investire i Comuni di una funzione di valorizzazione dei Beni culturali, ad essi riconosciuta per legge, secondo un approccio di condivisione e cogestione dei vincoli.</p>	<p>NON ACCOLTA</p>
<p>5) Nell'art. 37, commi 8, 9 e 10, vengono stabiliti alcuni divieti che potrebbero risultare in contrasto con le liberalizzazioni introdotte dal DPR 31/2017. Si verrebbe a creare una discordanza tra due disposizioni riferite alla tutela paesaggistica una delle quali, per di più, di rango superiore. Discordanza che porterà a difficoltà attuative delle regole proposte con la variante normativa. Si osserva quindi l'opportunità di inserire un espresso riferimento al richiamato DPR, al fine di farne salve le disposizioni. Stessa osservazione si avanza con riferimento al disposto del punto 6, lett. a), comma 6, art. 38.</p>	<p>Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo</p>	<p>NON ACCOLTA</p>

6) Come si può constatare nel precedente punto, l'attuale suddivisione dell'articolato normativo, rende complessa l'individuazione di una specifica disposizione e sarebbe quindi opportuno valutare la possibilità di una diversa e più agevole numerazione.	Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo.	NON ACCOLTA
7) L'articolo 37, co. 10, reca disposizioni per i Comuni con almeno 80% del territorio vincolato; si pongono limitazioni alla nuova edificazione, sostanziando però un evidente contrasto con quanto consentito dal R. r. 2/2015 in materia di "Opere pertinenziali". Sarebbe opportuno precisare che nel novero di nuovi edifici non sono comprese le opere pertinenziali oppure consentirne espressamente la realizzazione.	Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo.	NON ACCOLTA
8) Nell'articolo sopra richiamato, nella parte riferita ai territori vincolati in misura inferiore all'80% vengono consentiti, nel territorio agricolo (si ribadisce l'opportunità di utilizzare le definizioni regolamentari regionali) solamente gli interventi di recupero negli ambiti sottoposti a tutela. Si rileva come tale disposizione sia in contrasto con quanto stabilito dall'art. 89, co. 3, l. r. 1/2015 che attribuisce esclusivamente ai Comuni la potestà di porre essere limitazioni quale quella in argomento. La disposizione dovrebbe quindi essere stralciata oppure trasformata in raccomandazione rivolta ai Comuni per l'applicazione in sede di pianificazione. Ciò trova peraltro conferma nell'ultimo capoverso del comma 10, stesso articolo, il che ingenera ulteriori difficoltà applicative.	Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo.	NON ACCOLTA
9) Ancora nell'art. 37, nel comma 10, il penultimo capoverso contiene regole per i Comuni il cui territorio è sottoposto a tutela "...per una percentuale non inferiore all'80%...". Tale fattispecie è trattata in un paragrafo specifico e appare poco opportuna l'attuale collocazione, salvo che le limitazioni ivi contenute siano riferite a tutti i territori vincolati; in tale caso si suggerisce, ai fini di una più agevole lettura, di titolare uno specifico paragrafo.	Circa i rilievi formulati sull'art. 37 si sottolinea che le norme di valore prescrittivo non sono state modificate permanendo il potere-dovere della Regione di individuare i Beni e le Aree vincolate. Resta pertanto inalterata la disposizione, specchio della cartografia del PTCP, che continua a svolgere la sua funzione di disciplina e tutela per gli immobili e le aree sottoposte a vincolo.	NON ACCOLTA

TABELLA B

Osservazioni Regione	Considerazioni	ESITO
Osservazioni presentate dalla Regione Umbria - Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio - pec prot.n. 6686/2021.	Sulla base di quanto esposto nelle considerazioni, la richiesta di rivalutazione e modifica dell'adeguamento delle Norme, come è stata avanzata dalla Regione Umbria "Servizio Urbanistica, Riqualficazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio" non può essere accolta nel senso di una modifica dell'articolato delle NTA,	NON ACCOLTA

	<p>evidenziando però che quanto osservato dalla stesa Regione sulla scelta del binario procedimentale è stato invece accolto dalla Provincia che ha seguito l'iter di cui all'art. 18 della L.R 1/2015.</p> <p>Considerazioni analoghe possono essere svolte sul parere dato dalla Regione in sede di valutazione di assoggettabilità a VAS ove ha formulato osservazioni sulle fasce di rispetto dai corpi fluviali, anche queste prontamente accolte al fine di assicurare adeguatezza nella tutela .</p>	
--	---	--

6) di mantenere, conseguentemente, l'impianto giuridico delle NTA/PTCP e la relativa relazione di accompagnamento, oggetto della variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Perugia (PTCP), così come adottata con deliberazione consiliare n. 32 del 18/12/2020.

7) di trasmettere alla Regione dell'Umbria, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L.R. n. 1/2015, la variante al PTCP della Provincia di Perugia, adottata con deliberazione consiliare n. 32 del 18/12/2020, unitamente alla presente deliberazione consiliare, con la quale sono state assunte determinazioni in ordine alle osservazioni presentate alla variante di che trattasi, per i successivi adempimenti di competenza.

8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line della Provincia di Perugia e su "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 39 del medesimo Decreto alla Sezione Pianificazione e Governo del Territorio nonché sul sito web della Provincia di Perugia.

9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 e s.m.i. e del "Regolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi", approvato con Delibera Consiliare n. 30 del 18 marzo 2008, l'arch. Mauro Magrini è responsabile del procedimento amministrativo.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA

Il ViceSegretario Generale: DANILO MONTAGANO